

Delibera della Giunta Regionale n. 554 del 1 giugno 2007

(pubblicata sul BURL Parte Seconda, n. 26 del 27 giugno 2007)

VISTA la legge 15 aprile 2004 n.106, (“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”);

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 2 del d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, (“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”) che prevede la formulazione da parte delle regioni, di una proposta concernente l'elenco degli istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali pubblicate sul territorio regionale;

VISTO altresì che il medesimo articolo 4, comma 2 del d.P.R. 3 maggio 2006 n. 252, prevede la trasmissione di tale proposta alla Conferenza Unificata;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse, sempre ai sensi del sopracitato articolo 4, comma 2 del d.P.R. 252/2006, dagli istituti interessati e dalle associazioni degli Enti Locali, previamente consultati;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Sport, Spettacolo, Fabio Morchio;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa:

- di approvare l'elenco degli istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali pubblicate sul territorio regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

- di disporre, a cura del competente Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili, Cultura, Turismo, l'inoltro del presente provvedimento alla Conferenza Unificata.

Allegato A

Indicazione degli istituti destinatari delle copie d'obbligo ai fini della costituzione dell'*Archivio della produzione editoriale regionale della Liguria* (articolo 4, comma 2 del d.P.R. 3 maggio 2006 n. 252)

La Regione Liguria individua l'*Archivio della produzione editoriale regionale*, in applicazione del regolamento in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (DPR 3 maggio 2006, n.252), in un'articolazione di centri di deposito sul territorio regionale in modo da garantire la continuità delle collezioni, la loro corretta gestione e l'accesso del pubblico al patrimonio documentario.

L'*archivio della produzione editoriale regionale* è così costituito principalmente dalle biblioteche che hanno già svolto in modo positivo, con la precedente normativa, le funzioni di deposito, in modo da non suddividere le collezioni, facilitando così agli studiosi l'individuazione delle pubblicazioni di interesse e l'accesso alle stesse.

Pertanto una copia di ciascuna pubblicazione oggetto dell'obbligo sarà conservata dalla Biblioteca Universitaria di Genova, previa sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 4 comma 5 del DPR 252/2006.

La seconda copia di ciascuna delle pubblicazioni per le quali è prevista la consegna di due copie (a normativa vigente, documenti a stampa ex art. 6 DPR 252/2006 e documenti digitali diversi da quelli sonori e video ex art. 32 DPR 252/2006) sarà conservata dalle biblioteche civiche dei capoluoghi di provincia per le pubblicazioni edite nelle corrispondenti province.

Pertanto gli istituti individuati sono i seguenti:

- Biblioteca Civica Berio (Genova) per il territorio della Provincia di Genova
- Biblioteca Civica Lagorio (Imperia) per il territorio della Provincia di Imperia
- Biblioteca Civica Mazzini (La Spezia) per il territorio della Provincia di La Spezia
- Biblioteca Civica Barrili (Savona) per il territorio della Provincia di Savona

La Regione Liguria approfondirà, tramite anche la partecipazione a gruppi nazionali di studio e la consulenza di esperti, gli aspetti relativi al miglior trattamento dei prodotti dell'editoria digitale.

La Regione Liguria si impegna, anche con iniziative costanti di adeguata informazione dei diversi soggetti interessati, a far sì che la nuova disciplina possa costituire l'occasione per affermare una nuova concezione del deposito legale come strumento di conservazione e di valorizzazione del patrimonio editoriale con l'organizzazione di servizi efficaci di informazione bibliografica e di accesso.

La Regione Liguria si impegna, inoltre, a sviluppare ogni iniziativa utile perché nel corso dell'applicazione del nuovo regolamento si sviluppino procedure di coordinamento con l'*Archivio nazionale della produzione editoriale* in modo da evitare sovrapposizioni, nella prospettiva anche della costituzione di una rete di informazione bibliografica e di conservazione.

Le biblioteche e gli istituti che costituiscono l'*Archivio della produzione editoriale regionale* riconoscono nella nuova disciplina un'occasione importante per fare del deposito legale uno strumento di sviluppo dei servizi bibliotecari e si impegnano a operare in una logica di cooperazione. Si daranno a questo proposito forme di coordinamento anche per verificare la possibilità dell'adozione di procedure omogenee.

La Regione Liguria e gli istituti destinatari concordano di verificare, a distanza di un anno dall'applicazione della norma, la funzionalità della soluzione adottata per la costituzione dell'*Archivio della produzione editoriale regionale*.